



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
EMILIO IANNELLO	Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE CUSTODIA

Ud. 15/12/2021 CC  
Cron.  
R.G.N. 24706/2019

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24706/2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) e  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
, presso lo studio dell'avvocato (omissis) e  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
- controricorrente -

Comune (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

- controricorrente e  
ricorrente incidentale -



(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) one 29/12/2021

presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo  
rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 746/2018 della CORTE D'APPELLO di  
LECCE, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
15/12/2021 dal consigliere ENRICO SCODITTI

### Fatti di causa

(omissis) convenne in giudizio innanzi al  
Tribunale di Lecce il Comune di (omissis) , chiedendone la  
condanna al ripristino della situazione originaria ed al risarcimento  
del danno, da liquidarsi in via equitativa, cagionato al terreno di  
sua proprietà in conseguenza dell'esecuzione dell'innalzamento di  
una strada che aveva determinato un argine impediente il naturale  
deflusso delle acque, sicché l'acqua ristagnava sul terreno  
compromettendone l'attività di produzione e vendita degli ortaggi  
svolta dall'attore. Si costituì la parte convenuta, chiedendo il rigetto  
della domanda e chiamando in garanzia il direttore dei lavori e la  
ditta esecutrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda per la  
mancanza di prova che causa dei danni fosse la realizzazione della  
strada, dovendo essere ricondotti gli accumuli di acqua piuttosto  
alla particolare conformazione del terreno. Avverso detta sentenza  
propose appello il (omissis) . Con sentenza di data 9 luglio 2018 la  
Corte d'appello di Lecce rigettò l'appello.

Premessa la qualificazione dell'azione nei termini di cui all'art.  
2051 cod. civ., osservò la corte territoriale che non vi era prova del  
nesso eziologico fra l'avvenuto innalzamento del livello della strada  
e il danno, perché dai complessi accertamenti tecnici era emerso  
che il danno era conseguito alla naturale e fisiologica permeabilità



limitata del terreno dell'attore. Aggiunse che la relazione geologica eseguita in sede di CTU aveva riferito finanche della «... necessità storica di drenare le acque superficiali ...» trattandosi di «... limi argillo sabbiosi ...» a «permeabilità piuttosto limitata» già in base alla letteratura e che l'esito delle prove di permeabilità aveva avvalorato le caratteristiche di permeabilità del terreno in questione specificandola nel «... range: da basso a molto basso». Osservò ancora che il Comune nel realizzare l'opera aveva peraltro esercitato un'attività istituzionale pubblica, sicché il ripristino nello *status quo ante* non appariva legittimo. Infine, osservò che a seguito del rigetto della domanda non vi era spazio per quella di garanzia nei confronti dei terzi chiamati, con riferimento ai quali rimaneva viepiù indimostrata la prova del nesso causale rispetto all'opera.

Ha proposto ricorso (omissis) per cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi il Comune di (omissis), che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, (omissis) e (omissis). È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. È stata depositata memoria di parte.

### **Ragioni della decisione**

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con la domanda era stata dedotta la provenienza dei danni dalla realizzazione della strada in innalzamento senza far defluire in modo alternativo le acque e che il giudice di appello, pur essendo incentrata la CTU sulla realizzazione della strada, nessuna parola ha detto sul punto.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, risulta denunciato sotto il profilo dell'omessa pronuncia su domanda l'omesso esame della circostanza della provenienza del pregiudizio dalla



realizzazione della strada e dunque erroneamente la **censura viene** sollevata sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza di chiesto e pronunciato. In secondo luogo, pur qualificando la censura nei termini in cui sarebbe dovuta essere proposta, cioè in quelli di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, il motivo ricadrebbe nel vizio di inammissibilità sotto il profilo dell'art. 348 ter cod. proc. civ., trattandosi di "doppia conforme" basata sulle medesime ragioni di fatto. In terzo luogo, si tratta di censura eccentrica rispetto alla *ratio decidendi* e dunque priva di decisività, perché il giudice di appello si è specificatamente confrontato con la circostanza dell'innalzamento della strada, escludendone la rilevanza eziologica.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame della CTU, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto minimamente conto di quanto espresso dal CTU, estrapolandone frasi o parti per giungere a conclusioni diametralmente opposte, disattendendone le conclusioni senza fornire motivazione. Aggiunge che il fatto che il terreno presentasse caratteri di impermeabilità costituiva un aggravante della responsabilità del Comune, avendo la realizzazione della strada costituito un ostacolo insormontabile al naturale deflusso delle acque verso i terreni più degradati.

Il motivo è inammissibile: in primo luogo, in relazione a quanto previsto dall'art. 348 ter cod. proc. civ., come rilevato in relazione al precedente motivo (e comunque la denuncia di vizio motivazionale risulta formulata non in termini di omesso esame di fatto storico, come prescritto dal rito, ma quale omesso esame della relazione di CTU); in secondo luogo, perché viene svolta in modo inammissibile una denuncia di motivazione apparente, ove si possa ritenere tale il contenuto della censura, non sulla base di un vizio risultante dal testo della sentenza, ma sulla base della comparazione con l'elemento esterno rappresentato dalla relazione



di CTU (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); in terzo luogo, perché trattasi di censura eccentrica rispetto alla motivazione, avendo il giudice di merito specificatamente richiamato la relazione geologica eseguita in sede di CTU; infine, viene svolto un rilievo al livello del giudizio di fatto, in quanto tale non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 4 legge n. 2248 del 1865, allegato E. Osserva il ricorrente, in relazione alla possibilità esclusa a priori dal giudice di appello di un ordine di ripristino della situazione originaria per la presenza di un'attività istituzionalmente pubblica, che il divieto imposto dalla norma indicata in rubrica non opera nel caso in cui sia invocata la rimozione di situazioni materiali in contrasto con i precetti della prudenza e tecnica a salvaguardia dei diritti soggettivi.

Il motivo è inammissibile. La censura ha ad oggetto una *ratio decidendi* ulteriore rispetto a quella dell'assenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. e relativa solo all'invocato ordine di *facere*. La permanenza della *ratio decidendi* relativa all'art. 2051 rende priva di decisività la questione posta con il motivo in esame.

Passando al ricorso incidentale condizionato, si denuncia con l'unico motivo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, escludendo l'esistenza della prova del nesso causale con riferimento alle domande di garanzia, ha erroneamente ritenuto che la semplice stipula del contratto di appalto non fosse causa idonea di esonero da responsabilità dell'ente. Aggiunge che vi è sul punto difetto assoluto di motivazione.

L'inammissibilità del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.



Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di (omissis), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di (omissis), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di (omissis), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della



sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2021

Il Presidente

Dott. Franco De Stefano

